



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Prot. N.400/Segr./5/2012

Roma, 27 gennaio 2012

- SIGNORI QUESTORI

LORO SEDI

e p.c. – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

- PREFETTURE

LORO SEDI

- SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- SIGNORI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE
PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto 6 ottobre 2011 “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”. Istruzioni operative

Sulla Gazzetta Ufficiale n.304, del 31 dicembre 2011, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011 volto a dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel citato provvedimento, all'art. 1 vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell'autorizzazione al soggiorno, come di seguito riportato:

- a) euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno;
- b) euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett.a) del decreto legislativo n.286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del

